

COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 06-09-13

SETTORE: ASSESSORATO: SINDACO

Oggetto: Istanza per iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione dei comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo - Approvazione.

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere

..... IL RESPONSABILE DEL
..... SERVIZIO INTERESSATO
Ugoccioni Giovanni

Li,

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere

..... IL RESPONSABILE DEL
..... SERVIZIO INTERESSATO
Alessandroni Lorena

Li,

=====

PREMESSO che le Amministrazioni comunali di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo hanno dato avvio, a livello politico, ad un attivo dibattito sull'opportunità di giungere alla costituzione di un Comune Unico ed intendono iniziare il percorso per valutare insieme alla collettività ed agli Enti competenti la fusione dei due Comuni;

CONSIDERATO che questo dibattito è arricchito anche da riflessioni di carattere storico e civili, comprovanti l'origine comune delle suddette comunità ed i loro forti legami territoriali, nonché sociali, economici e culturali come da documento illustrativo presentato dai sindaci acquisito agli atti con prot. n. 14491 del 06.09.2013 e allegato sotto la lettera "A";

VALUTATO che la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storico, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale;

ATTESO che gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone, attengono ad un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta;

RITENUTO, inoltre, che la fusione dei due Comuni possa portare ad una valorizzazione politico-amministrativa ed economica di un territorio che considerato nel suo complesso accoglierà una comunità di oltre 14.000 abitanti come da cartografia allegata sotto la lettera "B";

CONSIDERATO che i Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo hanno attivato nel tempo diverse forme di associazionismo per ottimizzare la gestione delle funzioni e l'erogazione dei servizi ed in particolare:

- dal punto di vista scolastico i Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo, con il Comune di Tavullia e per il tramite dell'Unione Pian del Bruscolo, già condividono l'esperienza della scuola media inferiore dell'istituto comprensivo Pian del Bruscolo, dove la stragrande maggioranza dei bambini frequentanti proviene proprio dai due Comuni interessati alla fusione;
- i Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo, precedentemente alla costituzione dell'Unione Pian del Bruscolo, gestivano mediante convenzione le attività delle biblioteche comunali;
- i due Comuni operano da molti anni in sinergia, insieme ad altri Enti contigui, per diverse funzioni e servizi, prima per il tramite del Consorzio Intercomunale di Pian del Bruscolo ed ora all'interno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;
- da tempo opera sul territorio dell'Unione Pian del Bruscolo una associazione per il Comune Unico ed un apposito comitato che ha tenuto

già una serie di incontri pubblici sul territorio per spiegare alla cittadinanza i vantaggi di una eventuale fusione tra Comuni e quindi agevolare il percorso aggregativo nell'opinione pubblica locale;

- che nella precedente legislatura amministrativa (2004-2009) i 5 Comuni dell'Unione Pian del Bruscolo hanno realizzato un questionario su campione significativo della popolazione (capifamiglia) "sulla proposta di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola e Tavullia" i cui risultati disaggregati per territorio hanno visto una netta affermazione (oltre il 70%) proprio nei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola;
- che da ultimo, con decorrenza dal 15 luglio 2013, la gestione associata delle funzioni riferite al settore tecnico tra i Comuni di Monteciccardo e Sant'Angelo in Lizzola è stata estesa al Comune di Colbordolo per il Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente/Agricoltura;

CONSIDERATO:

- che i Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo aderiscono dal 2003 all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;
- che tale esperienza nel tempo è divenuta non esaustiva dell'esigenza di rispondere in modo efficace alla crisi della finanza locale tuttora in atto;
- che l'esperienza della gestione associata tramite Unione potrà proseguire ma l'esigenza dei due Comuni è di unirsi per destinare maggiori risorse agli investimenti, sulla base di una specifica programmazione e con una struttura organizzativa meno frammentata e più organizzata secondo criteri che consentano una maggiore specializzazione, una maggiore snellezza dei procedimenti e la garanzia del decentramento dei servizi nelle attuali sedi comunali, mediante una rete di sportelli per il pubblico (front office) e di uffici interni di direzione (back office);
- che attualmente da parte delle due Amministrazioni sono già state strettamente sinergie che si sono formalizzate in politiche condivise nell'offerta di servizi gestiti in forma associata;

DATO ATTO che i processi di fusione tra i Comuni sono incentivati maggiormente rispetto all'esercizio associato di funzioni che è divenuto obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 e successive modifiche.;

DATO ATTO che le fusioni fra Comuni sono incentivate in modo particolare:

- dallo Stato; con Decreto del Ministero dell'Interno del 10.10.2012, pubblicato nella G.U. n. 242 del 16.10.2012 è previsto che: "Ai comuni

istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti...”;

- dalla Regione Marche mediante appositi fondi costituiti ed ulteriori previsioni nel progetto di legge che verrà presentato per dare seguito alla proposta di fusione;

PRESO ATTO che il procedimento di Fusione prevede anche un Referendum consultivo delle popolazioni interessate;

CHE da questo momento i due Enti intendono avviare una fase più ampia del processo partecipativo, tendente ad informare e coinvolgere in maniera attiva la popolazione delle due comunità, le forze politiche locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le attività economiche, riguardo ai contenuti del progetto sulla possibilità di una fusione fra i Comuni, tramite l'organizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali in modo da fornire ai cittadini tutti gli elementi per una scelta condivisa e consapevole;

RITENUTO che lo svolgimento di tali iniziative ha lo scopo di suscitare un crescente interesse della popolazione verso il progetto innovativo di fusione dei Comuni, considerato che il percorso è proposto in termini aperti e va realizzato con la collaborazione di tutte le espressioni sociali della cittadinanza;

ATTESO che, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, le due Amministrazioni hanno deciso di proseguire ed approfondire, in conformità alla L.R 16 gennaio 1995, n. 10, il progetto di fusione coinvolgendo anche il livello istituzionale locale e regionale;

CONSIDERATO che il progetto per il Comune Unico si pone nella prospettiva del miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione delle forme avanzate di collaborazione tra i territori;

PRESO ATTO inoltre, che il progetto si colloca, con straordinaria attualità, nei temi della riforma del Sistema delle Autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

RITENUTO che la rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune, la cui scelta sarà rimessa al quesito referendario, sarà determinata con il successivo passaggio in Consiglio Comunale;

RILEVATO quindi che i citati Comuni intendono approvare mediante il presente atto l'iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei medesimi;

VISTA la normativa regionale che delinea il seguente percorso per la fusione fra Comuni:

1) delibere dei Consigli Comunali di richiesta alla Giunta Regionale di adottare una proposta di legge per la fusione fra i predetti Comuni e per la conseguente modifica delle circoscrizioni comunali ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 10/95. In sede di proposta, i Comuni possono segnalare alla Regione la denominazione proposta per il nuovo Comune da istituire, a seguito della fusione;

2) la Giunta regionale adotta una proposta di legge entro 60 giorni (art. 8, comma 5, L.R. 10/95);

3) la Regione presenta la proposta di legge all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la trasmette entro 15 giorni dall'adozione, alla Provincia ed ai Consigli Comunali interessati per la formulazione di un parere di merito, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 9, comma 1);

4) la proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente Commissione dell'Assemblea legislativa che la trasmette con propria relazione all'Assemblea stessa (art. 9 comma 2);

5) l'Assemblea legislativa, dopo che la Commissione consiliare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge (art. 10, comma 1);

6) Il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al precedente punto (art. 10, comma 2);

7) dopo l'esito del referendum, l'Assemblea legislativa approva la legge regionale;

8) Il Comune approva lo statuto, i regolamenti, la dotazione organica, l'atto di ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, il bilancio di previsione, le disposizioni per il decentramento dei servizi e per la partecipazione e prende contatti con le numerose Amministrazioni territoriali per comunicare le variazioni (Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, P.R.A., INPS, INAIL, Prefettura, Questura, Tribunale, ecc...). La Regione trasmette all'ISTAT la documentazione della variazione delle circoscrizioni comunali a seguito della fusione fra Comuni;

VISTI:

- l'art. 133, c. 2 della Costituzione;
- la L.R. n. 10/1995;
- la L.R. n. 18/1980
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 318/2000;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 10.10.2012;
- lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1. Di recepire , quale parte integrante della presente proposta, la narrativa che precede;
2. Di richiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, alla Giunta Regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Colbordolo ;
3. Di approvare la relazione di fattibilità, a cui seguirà apposito progetto, per la costituzione del nuovo Comune come da allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare la cartografia allegata "B" al presente atto, quale parte integrante, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione;
5. Di dare atto che la presente iniziativa è stata assunta alla luce delle risultanze positive di una prima serie di incontri politici promossi dalle Amministrazioni comunali;
6. Di esprimere quindi l'indirizzo politico – amministrativo di rendere, attraverso il confronto soprattutto con i cittadini, con le forze politiche, con le associazioni, con le organizzazioni sindacali e le attività economiche, il più partecipato possibile il percorso decisionale finalizzato alla costituzione del nuovo Comune, all'adozione del nuovo Statuto comunale ed all'elaborazione del programma di iniziative per la crescita e per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale;
7. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, alla Prefettura di Pesaro e Urbino ed alla Provincia di Pesaro e Urbino;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/00, dovendo la procedura concludersi con l'indizione del referendum consultivo ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.